

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2646)	1157
PRESIDENTE	1148	PRESIDENTE	1157, 1158
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze	1157, 1158
Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)	1148	ASSENNATO	1158
PRESIDENTE	1148, 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1157	Proposte di legge (Seguito della discussione, non approvazione della proposta di legge n. 2507 ed approvazione della proposta di legge n. 2117):	
ROSSI PAOLO MARIO	1149, 1153, 1155, 1157	ALPINO ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio. (2117);	
ASSENNATO	1150, 1152, 1153, 1156	Senatori RODA ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2507)	1158
ANGELINO PAOLO	1151, 1155, 1156, 1157	PRESIDENTE	1158, 1160, 1164, 1165, 1166
CURTI AURELIO	1151	RUSSO VINCENZO, Relatore	1158, 1160
ROSELLI, Sottosegretario di Stato per il bilancio	1153, 1155, 1156, 1157	ALBERTINI	1160, 1163
TERRAGNI	1153	ANGELINO PAOLO	1160, 1162
MARZOTTO	1154	GRILLI GIOVANNI	1161
NAPOLITANO FRANCESCO	1155	TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze	1161
NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1156	RESTIVO	1161
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1162, 1163, 1166
Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici		RAUCCI	1162, 1166
		MARZOTTO	1165, 1166
		CURTI AURELIO	1166

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2556)	1166
PRESIDENTE	1166, 1168
GRILLI GIOVANNI	1167
BIMA	1167, 1168
ANGELINO PAOLO	1167, 1168
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1167
ALBERTINI	1168
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1168
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del tesoro. (2903)	1170
PRESIDENTE	1170
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1170
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1170
TOGNI GIULIO BRUNO	1170
ANGELINO PAOLO	1170
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione Provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57. (2897)	1171
PRESIDENTE	1171, 1173
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1171, 1172
RAFFAELLI	1171, 1172
RAUCCI	1172
ANGELINO PAOLO	1172
CURTI AURELIO	1173
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1173
TERRAGNI	1173
Votazione segreta:	
*PRESIDENTE	1174

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività ».

Ciò propongo in quanto, essendo ora presente, in rappresentanza del Governo, solo l'onorevole Roselli, sottosegretario di Stato per il bilancio, ritengo convenga discutere prima il disegno di legge di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge
Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.
 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la scorsa settimana venne rinviata la discussione del disegno di legge di cui sopra in attesa che l'onorevole rappresentante del Governo, il sottosegretario Roselli, fornisse ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Gli onorevoli colleghi, inoltre, avranno ricevuto, ritengo, copia del seguente *pro-memoria* steso a cura di dipendenti del Comitato

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

nazionale per la produttività e del quale do rapida lettura:

« A datare dal 30 novembre 1960 tutto il personale del Comitato nazionale per la produttività è stato licenziato e gran parte delle attività interrotte.

Non si sono però obiettivamente potute sospendere quelle attività che erano, e sono, legate con impegni internazionali o la cui soppressione avrebbe procurato danni rilevanti, anche economici.

Così l'organizzazione e l'assistenza alle missioni di studio straniere, che vengono nel nostro Paese in seguito ad accordi presi con l'O.N.U., l'U.N.E.S.C.O., l'O.E.C.E., si sono dovuti mantenere; altrettanto dicasi per il lavoro di reperimento di esperti che, per incarico degli stessi organismi internazionali, debbono dall'Italia recarsi in zone sottosviluppate del mondo.

Altre attività (quali la Rivista *Selezione tecnica* e il Servizio informazioni e quesiti) collegate con servizi dell'Agenzia europea della produttività, in analogia con tutti gli altri Centri facenti parte dell'Agenzia (e che saranno trasferite alla competenza dell'O.C.E.D.) si sono dovute continuare.

La rivista *Produttività*, arrivata al dodicesimo anno di vita ed essendo finanziariamente autosufficiente, continua le pubblicazioni; la biblioteca, la filmoteca e i servizi audiovisivi del CNP, citati a modello da tutti gli altri Paesi e che rendono alle aziende e agli studiosi, servizi insostituibili, si è creduto anche opportuno fossero mantenuti in vita, sia pure a ritmo ridotto (soprattutto senza nuovi acquisti).

Continuano, altresì, le istruttorie e l'assistenza collegate con l'erogazione dei prestiti di produttività, in quanto la convenzione, che obbligatoriamente le prevedeva, tra Ministero del tesoro e Centrobanca è tuttora in vigore e una sospensione sarebbe di grave nocimento a quelle piccole e medie aziende che ricorrono a questa forma di prestito per l'ammodernamento delle loro attrezzature.

D'altronde esistono nel mondo più di cinquanta Centri nazionali per la produttività, alcuni dei quali anche di recentissima costituzione (Brasile, Canada); l'Italia sarebbe l'unico Paese tra quelli aderenti alla O.E.C.E. (e domani all'O.C.E.D.) ad essere privo di un simile organismo. È da aggiungere che l'accento produttivistico è posto notoriamente in primo piano dall'U.R.S.S. e da tutti gli Stati di oltre cortina.

Il Governo aveva presentato un disegno di legge, che prevedeva la costituzione di un

Centro italiano per la produttività eretto in Ente di diritto pubblico.

Il Senato ha modificato il disegno di legge, trasmettendolo alla Camera dei deputati nella sua forma attuale, in quanto ha ritenuto che la costituzione di un ente di diritto pubblico necessitasse di una più approfondita preparazione ed articolazione e di un più attento esame; e, pur impegnando il Governo a presentare un nuovo disegno di legge a tale scopo, ha però esattamente ritenuto che la situazione attuale non potesse ulteriormente prolungarsi, e pertanto ha disposto che il Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività venisse alimentato mediante un finanziamento di cento milioni l'anno: ciò, naturalmente, in attesa della auspicata legge definitiva, e data l'urgenza assoluta di provvedere in qualche modo, che permettesse di rispettare gli impegni internazionali presi e di non lasciare del tutto carente in questo settore il nostro Paese.

Il personale licenziato dalla vecchia gestione del C.N.P. ammontava a 90 persone. Di queste, la metà ha già trovato sistemazione (e sempre con emolumenti superiori a quelli già percepiti dal C.N.P.) presso Enti pubblici e privati.

Rimangono tuttora disoccupati 43 ex dipendenti.

Col provvedimento legislativo in esame potrebbero trovare sistemazione entro la nuova formazione del C.N.P. circa 30-35 di tali elementi. Perciò il problema relativo al personale si ridurrebbe a trovare lavoro a una decina di persone, che non sarà difficile al Governo di occupare, specie presso organismi che agiscono nell'ambito del controllo statale; e in questo senso, un voto della Commissione parlamentare potrebbe essere opportuno per risolvere in modo completo anche questo problema ».

Roma, 28 aprile 1961.

ROSSI PAOLO MARIO. Se dovessimo discutere di questo provvedimento in modo obiettivo, a prescindere dalle difficoltà che si presentano e dalla stima che abbiamo della correttezza dell'onorevole Roselli, dovremmo chiedere, ancora una volta, la rimessione in Aula ed approfondire l'esame della attività di questo organismo in quanto credo che tutti i colleghi si rendano conto che vi sono stati comportamenti veramente riprovevoli. Il funzionamento del Comitato non è stato tale da dare tranquillità a chi si attendeva da esso una determinata linea, determinati motivi, un determinato lavoro con determinate finalità più precise.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Ritengo però che, anche in considerazione della precaria situazione nella quale è venuto a trovarsi il personale del Comitato ed indipendentemente dalla sua qualifica, dal suo valore e dal suo tipo, ci si debba preoccupare di dare ad esso migliore sistemazione e migliori prospettive.

Il documento letto dall'onorevole Presidente mi sembra sottolinei abbastanza efficacemente le prospettive che a quel personale sono riservate; non possiamo, tuttavia accontentarci di promesse, quali quella contenuta nel promemoria, che cioè 30-35 dipendenti saranno sistemati nel nuovo organismo e che per altri dieci sarà possibile trovare una sistemazione idonea, mentre la metà ha chiesto la liquidazione. Vorremmo quindi che queste assicurazioni venissero tradotte in qualcosa di più concreto ed a questo scopo presentiamo la proposta di un articolo aggiuntivo che si vedrà poi come possa essere inserito nel testo ed un ordine del giorno.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo da me proposto:

« Entro il 30 giugno 1961 si provvederà da parte del Ministero del bilancio al trasferimento nei ruoli di Enti controllati dallo Stato, di quella parte del personale, già preposto alla attuazione delle finalità del Fondo di cui all'articolo 1, come da decreto 22 ottobre 1954 del Presidente del Consiglio ed eccedente i nuovi fabbisogni, con i benefici di carriera acquisiti alla data del 31 agosto 1960 ».

Tale ordine del giorno reca anche le firme dei deputati Raffaelli e Assennato.

Do lettura del seguente ordine del giorno:

« La Camera, presa in considerazione la preoccupante situazione nella quale, in conseguenza del licenziamento è venuto a trovarsi il personale addetto al Fondo per la produttività, fa voti affinché si provveda a un nuovo collocamento del personale licenziato predisponendo altresì che si provveda a liquidare quanti lo richiedano, con particolari indennità proporzionalmente al servizio prestato ».

Oltre alla mia firma c'è quella degli onorevoli Assennato e Raffaelli.

Debbo dire, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo, che trovasi pendente presso il Consiglio di Stato, un ricorso avanzato dal personale, e che il Consiglio di Stato si dovrà probabilmente trovare a dover deliberare su questa materia e a dar ragione a questi dipendenti che sono stati assunti dalla Presi-

denza del Consiglio ed hanno già svolto innegabilmente una certa attività.

ASSENNATO. Ritenevamo che nei documenti che l'onorevole Sottosegretario per il bilancio ha avuto la gentilezza di porre a nostra disposizione vi fosse anche l'ultimo consuntivo che, invece, non troviamo. L'ultimo consuntivo esistente tra quei documenti è quello che si riferisce all'esercizio 1957-58. Pregherei l'onorevole sottosegretario Roselli di voler porre a nostra disposizione i bilanci mancanti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno di cui ha dato testè lettura l'onorevole Rossi Paolo Mario non vedo alcuna difficoltà a che venga accolto, ma l'articolo aggiuntivo presentato esige, da parte mia, quale Relatore del provvedimento, qualche commento.

Dice infatti detto articolo che, entro il 30 giugno 1961, si dovrà provvedere da parte del Ministero del bilancio al trasferimento nei ruoli di Enti controllati dallo Stato di quella parte del personale che ecceda i nuovi fabbisogni. È un articolo, a me pare, che presuppone un quadro del tutto diverso da quella che è la realtà.

Innanzitutto questo personale era stato assunto, e questo è stato ricordato più volte, con il contratto dell'impiego privato e, se per ipotesi il Comitato dovesse sciogliersi del tutto, detto personale verrebbe ad essere indennizzato secondo le norme del contratto di impiego privato. Rendendo possibile la vita del Comitato, rendiamo possibile l'occupazione di una certa parte dei dipendenti che sono sempre assunti con un contratto della stessa natura di quello precedente e quindi, come tali, subiscono tutte le conseguenze di un contratto privato compresa, eventualmente, quella del licenziamento, con tutte le indennità previste.

Nel testo proposto si dice che una parte del personale deve essere trasferita nei ruoli degli Enti controllati dallo Stato; ora a me pare che l'espressione « ruoli » non sia indicata per rappresentare le categorie dei dipendenti dei due Enti maggiori controllati dallo Stato quali possono essere l'I.R.I. e l'E.N.I. o, quanto meno, usando la dizione « ruoli » non si dice qualcosa che corrisponda ai rapporti di lavoro o strutturali di quelle Aziende che non conoscono « ruoli ».

Quello che però, a me sembra grave è che si dica, e lo si dice per la prima volta, che gli Enti controllati dallo Stato — cioè l'I.R.I. e l'E.N.I. — debbono assumere, per esempio, un certo numero di persone.

A me pare che un articolo di legge di questo genere induca principî talmente severi che non hanno ragion d'essere invocati perché anche i dipendenti dell'I.R.I. e dell'E.N.I. sono regolati dal contratto dell'impiego privato e possono essere quindi licenziati, oggi o domani, in base a quel contratto.

Questi sono i punti sui quali prego di porre l'attenzione.

Direi che, se mai, si potrebbe rivolgere una raccomandazione al Governo, quella di invitarlo a cercare di collocare questo personale in organismi presso i quali esso ha influenza ed il Governo potrà, ritengo, accogliere questa raccomandazione, ed adoperarsi affinché anche questo personale venga sistemato così come si è adoperato per sistemare anche l'altra metà, già licenziata. Ma, per la verità, che questa aspirazione diventi il contenuto di un articolo di una legge, mi sembra cosa che ci porta dinanzi ad un problema di tale serietà da farci indagare un po' su tutto il problema di questi rapporti. Prego quindi l'onorevole Rossi, presentatore dell'emendamento, di vedere se vuole trasformare questo articolo in un ordine del giorno; poi si sentirà il pensiero del Governo. Così come l'articolo è formulato non può che avere il mio personale parere contrario.

ANGELINO PAOLO. Il provvedimento in esame, anche se attenua in parte le conseguenze della messa in liquidazione del C.N.P., non ci convince ancora di non aver avuto ragione quando, nella precedente seduta, quando abbiamo cioè dichiarato che la riduzione dello stanziamento a 100 milioni era la prova più probante che questo Comitato praticamente ha cessato, se non del tutto, in gran parte, la sua attività.

Se osserviamo che al primo comma dell'articolo 3 si dice che: « Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari è assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 », resta solo da concludere che si intende mantenere in vita questo Ente, questo Comitato, così com'è, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare — come già ne sono derivate in passato — dalla mancanza di un controllo preciso su questo Ente!

Per queste ragioni, mentre noi ci rendiamo conto della necessità di provvedere a liquidare gli stipendi dovuti al personale, per il passato e per l'esercizio in corso, non possiamo tuttavia nasconderci che, praticamente, si vuole mantenere in piedi questo Ente unicamente per « salvare » qualcuno!

Ora, se una funzione ha questo Ente, esso deve essere riformato e, soprattutto posto — come già abbiamo detto altre volte — alle dipendenze del Ministero dell'industria, o del Consiglio nazionale delle ricerche, o qualcosa del genere. Deve comunque essere controllato dal Governo e il suo bilancio venire sottoposto al controllo del Parlamento. Altrimenti, potrebbero avvenire ancora quei faterelli, come ad esempio... il saldo degli 88 milioni, e così via. Cose sempre possibili perché, così com'è, è questo un ente *sui generis*.

Per questo motivo noi presenteremo un ordine del giorno con il quale, mentre si consente di far fronte a quelle che sono le esigenze più immediate, si impegna il Governo a fare qualcosa di concreto.

PRESIDENTE. Vuole darne lettura?

ANGELINO PAOLO. Il mio ordine del giorno è molto breve: « La VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera, in occasione dell'esame e dell'approvazione del disegno di legge n. 2885,

impegna il Governo

a porre il C.N.P. alle dipendenze del Ministero dell'industria e commercio o del C.N.R., o di altro Ente controllato dallo Stato il cui bilancio sia sottoposto al controllo del Parlamento ».

Il Governo procederà poi nei modi che riterrà più opportuni. Se presenterà un progetto di legge, noi ci impegniamo a discuterlo al più presto e con molta diligenza! Ma, certo, noi non possiamo continuare a tenere in piedi questo Ente che, è chiaro a tutti ormai — ho già detto tante cose al di fuori di queste — ha perduto quasi ogni funzionalità e restando così com'è, rimarrebbe fra quegli enti parassitari che il Governo, e per esso il Ministro Medici ricordo, si era impegnato a liquidare!

Presenteremo pertanto questo nostro ordine del giorno; volendo lo si potrebbe anche modificare, dicendo: la Commissione impegna il Governo a presentare un disegno di legge nel più breve tempo possibile, ecc.

CURTI AURELIO. Da parte nostra siamo d'accordo su diverse delle proposizioni che abbiamo ascoltate, in particolare quella di invitare il Governo ad interessarsi per una sistemazione del personale che non potesse rientrare, non potesse essere riassorbito con il Fondo attualmente in discussione. Secondo noi tutto questo dovrebbe avvenire attraverso un voto della Commissione e un

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

impegno del Governo a fare quanto possibile per attuare tale voto.

Tuttavia, per quanto concerne questa sistemazione del personale, a noi parrebbe dover essere, questa nostra, la riconferma di un precedente ordine del giorno. Perché, infatti, bisogna anche prendere atto del fatto che il Governo, nel testo di disegno di legge originariamente presentato al Senato, aveva cercato di dare una certa sistemazione a questo personale, il che era in fin dei conti conseguente al voto già manifestato dalla nostra Commissione. Ed occorre tener presente che è stata la Commissione del Senato che ha modificato quel disegno di legge governativo, più organico, in qualcosa di più lieve e transitorio! Quindi noi, in sostanza, ci riferiamo ora all'ordine del giorno che già abbiamo votato allora e che impegnava appunto il Governo a provvedere per una sistemazione definitiva.

ASSENATO. C'è una differenza! Nella seduta precedente mi pare si fosse pervenuti ad una comune idea: l'esigenza di tener per fermo che dev'essere il Parlamento a poter controllare, in modo che non si creino gestioni extra-bilancio. Ora, questo è detto soltanto in questo ordine del giorno. Ché, una cosa è provvedere alla creazione di un ente, altra l'affermare che il bilancio di quell'ente deve essere sottoposto al controllo del Parlamento! E credo che proprio questo esprima l'ordine del giorno Angelino.

PRESIDENTE. L'altra volta, quando si discusse questo provvedimento, venne votato un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a presentare i bilanci consuntivi del C.N.P. E, appunto per ciò fare, penso che il Governo avesse dato quella certa impostazione all'originario schema di legge proposto: avere la possibilità di allegare cioè i consuntivi relativi a questo Comitato. Quindi, se l'ordine del giorno cui si riferisce l'onorevole Curti è quello votato dalla Commissione allora, il riferimento è esattamente questo ordine del giorno cui io mi riferisco e che al momento non ho qui sottomanò, ma che posso eventualmente leggere alla Commissione. Ma comunque, ricordo molto bene tutta la questione.

Nel frattempo però, se non vi sono altri deputati iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge nel testo approvato dal Senato non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 150 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei ministri - Uffici del comitato interministeriale per la ricostruzione).

Tale somma, da versare ad apposito conto corrente presso la Tesoreria Centrale dello Stato, è assegnata al Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per la chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 sarà provveduto come segue:

1) per lire 100 milioni a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 (capitolo 538) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

2) per lire 50 milioni mediante corrispondente prelevamento della quota interessi del « Fondo per l'incremento della produttività », per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

(È approvato).

ART. 3

Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari è assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.

Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma, si provvederà mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del « Fondo per l'incremento della produttività », per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Gli importi relativi saranno versati ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Rossi Paolo Mario propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5.

« Entro il 30 giugno 1961 si provvederà da parte del Ministero del bilancio al trasferimento nei ruoli di enti controllati dallo Stato di quella parte del personale, già preposto alla attuazione delle finalità del Fondo di cui all'articolo 1, come da decreto 22 ottobre 1954 del Presidente del Consiglio, ed eccedente i nuovi fabbisogni, con i benefici di carriera acquisiti alla data del 31 agosto 1960 ».

Chiedo se insiste nel mantenerlo.

ROSSI PAOLO MARIO. Lo mantengo.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione mi devono credere quando io dico loro che veramente aderisco a questo impegno umano che è espresso dai voti che ispirano sia l'articolo aggiuntivo proposto che l'ordine del giorno che fra poco esamineremo. Al Senato ho promesso — personalmente — che non appena disporremo del denaro sufficiente, e cioè non appena approvata questa legge, metteremo in piedi un ufficio apposito; preparando tutto, assorbiremo il personale del C.N.P. fin dove possibile. Se parte del personale dovesse rimanere fuori, le situazioni personali saranno esaminate caso per caso e vedremo di sistemare anche queste persone nell'ambito delle nostre competenze e, comunque, nel modo migliore che sarà possibile. E, in ogni caso, da parte nostra non ci fermeremo fintanto che non avremo corrisposto a questa attesa legittima del personale che si è venuto a trovare, per una certa parte, sprovvisto di lavoro.

Questo abbiamo già detto al Senato, tanto che quest'ultimo se ne accontentò: avrebbe potuto, infatti, soffermarsi sull'inclusione di questo articolo, e invece approvò quell'ordine del giorno in cui noi, Governo e l'organizzazione del Comitato nazionale per la produttività, ci si impegnava ad affrontare il problema, ad assumere questo compito, a svolgere questo dovere sociale.

Io mi rendo dunque garante anche in questa sede che non si farà un passo avanti se prima non sarà stata affrontata e definita la posizione di questo personale, se necessario caso per caso!

ROSSI PAOLO MARIO. Il 3 marzo scorso, la V Commissione permanente del Senato, accontentandosi probabilmente di queste sue assicurazioni, onorevole Sottosegretario, ap-

provò in effetti quell'ordine del giorno. Ora però, da parte del Comitato nazionale produttività, si è intervenuti, con atti o gesti discutibili, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, suggerendo di non tener conto in nessuna maniera dell'ordine del giorno votato in sede parlamentare e di non preoccuparsi della posizione del personale licenziato!

Ora, noi non mettiamo minimamente in dubbio la buona volontà e la sincera onestà con cui ella viene a dirci queste cose. Però, è chiaro che con la situazione che si è creata in questo organismo è tale, vi regna uno stato d'animo tale, direi anzi un tale modo di agire, per cui le assicurazioni che ella ci fornisce, ad un certo momento noi pensiamo possano essere meglio condensate, raccolte in qualcosa di più preciso; con questo articolo, appunto, il quale impegna in modo serio, definitivo, concreto; impegna cioè lei e chi altro sia interessato e preposto all'attuazione di questa sistemazione, a tener conto della particolare situazione in cui è venuto a trovarsi questo personale.

E le dirò di più! La nostra parte potrebbe anche soprassedere, e questo per ovvie ragioni di valutazione di questo personale, dall'insistere ovvero dal partecipare a questa battaglia! Ma, la questione è tale che va oltre ogni valutazione personalistica. Qui, infatti, si tratta di dare una sistemazione ad un certo numero di persone che sono state licenziate e basta!

E non vale, secondo me, quanto diceva poc'anzi il nostro Presidente. Perché, infatti, onorevole Valsecchi, quando si è proceduto a liquidare l'A.R.A.R., l'U.N.R.R.A., e così via, si è sempre trovato anche il modo di sistemare il relativo personale. Né noi chiediamo che domani si abbia per questo a rivedere tutta la posizione del settore impiegatizio — si licenzia anche all'I.R.I. e così via, si diceva — e però qualcosa bisogna e si può fare!

ASSENNATO. Altrimenti assume valore di un'affermazione personale la sua assicurazione, onorevole Roselli!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Io ritengo comunque che questo personale sarà quanto prima riassorbito integralmente, o quasi, approvandosi questa legge! Ma, per legge certo non si può precisare questa garanzia! A parte le ragioni che sono state qui, dottamente, espresse dall'onorevole Presidente di questa Commissione.

TERRAGNI. Osservo che il personale interessato è stato a suo tempo assunto con vincolo di carattere privatistico. Pertanto, stando

così le cose, affermo fin d'ora che da parte mia non voterò alcun ordine del giorno! Questo personale, infatti, verrebbe diversamente a trovarsi in una posizione di privilegio di fronte a qualunque altro personale vincolato privatisticamente in campo nazionale. Io sono un parlamentare e come tale esponente di tutti i cittadini italiani e per conseguenza logica tutti i cittadini italiani debbo metterli sullo stesso piano! Se si dovesse votare un ordine del giorno per cui il Governo s'impegna a dar lavoro o assicurare un posto a tutti gli impiegati italiani che per una ragione qualunque vengono dalle loro aziende messi in libertà, come può avvenire e a volte purtroppo anche avviene, allora sono pronto anch'io a votare in favore di tale ordine del giorno. Ma, che si distingua fra impiegati e impiegati soltanto perché gli uni hanno avuto la furberia di inserirsi in un organismo non statale, ma con intelligenza, dicendo: noi diventeremo statali; cioè a dire, non potendo entrare dalla porta entreremo poi dalla finestra; questo io non lo ammetto!

Io, sinceramente — e desidero che questo resti chiaro a verbale — non conosco nessuno di costoro! Possono essere anche i più degni cittadini italiani. Ma, dico soltanto: se il loro rapporto di impiego è di carattere privato, allora non c'è nessun sentimento, o ragione più che sentimento perché qui si tratta più di questa che di quello; non c'è nessuna ragione che valga a porre questo personale in una posizione di privilegio di fronte agli altri cittadini italiani che sono vincolati nel loro lavoro da rapporti privatistici!

Quindi in questo, come in qualunque altro caso, mi dichiaro contrario a qualsiasi forma di interferenza.

E, per sostanziare le parole coi fatti, abbiamo il caso più recente. Noi tutti abbiamo ricevuto in questi ultimi giorni più di una circolare. Si tratta della nota questione degli abitanti delle nuove costruzioni all'E.U.R. qui a Roma. È bene si sappia da parte di tutti, ma specialmente da questa gente di qui — che noi chiamiamo genericamente romani — che, in Italia, a Roma o non importa dove, questa gente non deve pretendere privilegi più di quanto non possano pretendere gli altri cittadini italiani che si trovano nella stessa condizione!

MARZOTTO. L'onorevole rappresentante del Governo ha espresso la sua volontà personale e quella del Governo, di sistemare, nel minor tempo possibile il maggior numero di dipendenti del Comitato e non vi è da dubitare circa questa intenzione perché di questi

dipendenti o di parte di essi vi è veramente bisogno nelle Amministrazioni.

Voglio ricordare, per aver conosciuto questo Comitato, che esso ha molto spesso lavorato in intimo collegamento con tecnici americani i quali hanno portato delle utili informazioni in ordine alla organizzazione delle piccole e medie aziende. Può darsi che il suo lavoro sia stato più o meno felice; posso anche essere incline a pensare che siano stati commessi degli errori, ma bisogna dire che questo personale ha potuto restare degli anni a prepararsi per un futuro lavoro personale e per conto di altri e senza l'assillo di quel bilancio che gli artigiani e i commercianti debbono chiudere ed ha potuto studiare i vari fattori della produzione. Non vi è dubbio, però, che si tratta di personale non soltanto qualificato ma specializzato e, nella gran parte dei casi, di personale di cui le aziende private e le aziende di Stato potrebbero avere bisogno; per il resto si tratta di una piccola parte di personale che svolge mansioni che possono essere svolte in un distretto militare od in una qualsiasi banca e che non è diverso da qualsiasi altro personale impiegatizio. Il dire, perciò, allo Stato che esso deve sistemare obbligatoriamente tutto quel blocco di personale appartenente a quel Comitato è certamente porre quel personale in condizioni di disparità e quindi, nell'intento di compiere un'opera sociale nei confronti di quel gruppetto di persone si svolge praticamente un'azione che tende a rompere l'equilibrio con tutti coloro ai quali non possiamo, oggi, e nel sistema attuale, assicurare di diventare tutti dipendenti dello Stato. Non possiamo garantire a tutti di diventare dipendenti dello Stato, quindi, non possiamo nemmeno garantire questo ai dipendenti del Comitato nazionale per la produttività senza realizzare una palese disparità di trattamento.

In conseguenza di quanto sopra mi associo allo spirito delle osservazioni dell'oratore che mi ha preceduto che è di Como e vede, con la diffidenza di tutti coloro che vivono alla periferia, quelle condizioni di maggior favore che tante volte vengono strappate nei circoli vicini a Roma. Esiste la sensazione che, al caldo del sole di Roma, si possono ottenere cose che non si possono ottenere altrove e noi, Commissione finanze e tesoro, accogliendo le comprensibili sollecitazioni di nostri colleghi verremmo a convalidare questa sensazione. Mi associo quindi a quanti sono contrari all'accoglimento di un ordine del giorno che impegni il Governo a sistemare il personale di cui trattasi, pur dichiarando che il Go-

verno è interessato ad occuparne una grossa parte.

NAPOLITANO, FRANCESCO. Desidererei fare una sola constatazione. L'ordine del giorno in discussione chiede che il personale non riassorbito venga assunto dalla Amministrazione statale o da altri enti pubblici. Per quanto mi risulta, l'Amministrazione statale non può assumere personale non di ruolo, per nessun motivo. Può solo provvedere alla assunzione temporanea di operai per un periodo di 90 giorni e mi sembra che questo possa essere fatto solo dalle Amministrazioni della difesa e delle poste.

L'ordine del giorno in argomento non potrebbe quindi avere alcuna valida realizzazione sul piano pratico in quanto l'Amministrazione si trova nella impossibilità di fare alcunché per effetto di una legge già esistente che vieta l'assunzione di personale comunque nominato, non di ruolo.

Ritengo quindi che a noi sia soltanto possibile far voti affinché il personale già in servizio presso il Comitato nazionale per la produttività debba senz'altro avere la preferenza su tutti gli altri nel caso di ricostituzione — sotto qualsiasi forma — di quell'organismo, preferenza da valere come titolo per un concorso qualora il Comitato divenisse ente statale.

PRESIDENTE. Ribadisco ancora i concetti già esposti. Siamo chiamati, evidentemente, volta a volta, ad esaminare una infinità di casi che si presentano alla nostra attenzione, vuoi direttamente, vuoi indirettamente ma non possiamo mai dimenticare, per la responsabilità che ciascuno di noi deve sentire, di essere qui a legiferare in armonia con le leggi esistenti.

In questo caso siamo di fronte ad un gruppo fortunatamente (e dico fortunatamente perché il problema è di entità modesta) piccolo di dipendenti di un ente che si trovano nella necessità di lasciare l'impiego. Essi sono stati fin qui pagati con danaro pubblico. Ora, nel nostro Paese, i dipendenti assunti dallo Stato con contratto privato o quasi privato che ogni anno lasciano l'impiego, sono una infinità. Ricordo i cosiddetti salariati, i cottimisti, gli stagionali. Per tutti costoro, ad un certo momento cessa il rapporto di lavoro. Ora, se — e sarebbe la prima volta — approviamo un provvedimento od accettiamo il principio che questo personale deve essere assunto per forza di legge da un ente controllato dallo Stato facciamo una cosa diversa, completamente nuova.

ANGELINO PAOLO. È già stata fatta!

PRESIDENTE. Non si tratta del problema degli otto o dieci dipendenti che possono, domani, trovarsi nella condizione di dover cercare un'altra occupazione, ma bensì di una grossa questione di principio che deve essere da noi valutata in tutto il suo peso ed in tutte le sue conseguenze. Mancheremmo al nostro obbligo di legislatori se introducessimo nella legislazione una norma così pesante e grave.

Prego quindi l'onorevole Rossi di non voler insistere nella sua proposta di articolo aggiuntivo.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. A parte le considerazioni di principio e di opportunità vi è anche il fatto che, l'accettazione dell'articolo aggiuntivo ritarderebbe notevolmente l'intervento finanziario che è quanto mai urgente.

Anche al Senato si ritenne di affrontare questo problema in termini più sfumati che consentirono di intervenire senza pregiudicare questioni di principio, di opportunità o causare ritardi nell'entrata in vigore della legge. Questo mi permetto ricordare senza voler assolutamente pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza di ciascuno.

Sarei anche io lieto se non si votasse contro il contenuto dell'articolo e si ritenesse opportuno trasformare l'articolo in un ordine del giorno alla cui richiesta potrei aderire.

ROSSI PAOLO MARIO. Con le assicurazioni avute, ritiro la mia proposta di articolo aggiuntivo.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. La ringrazio onorevole Rossi. È una prova di collaborazione della quale sono veramente grato.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'esame degli ordini del giorno. Do lettura dell'ordine del giorno a firma Rossi Paolo Mario, Assennato, Raffaelli:

« La Camera presa in considerazione la preoccupante situazione nella quale, in conseguenza del licenziamento, è venuto a trovarsi il personale addetto al Fondo per la produttività, fa voti affinché si provveda ad un nuovo collocamento del personale licenziato predisponendo altresì che si provveda a liquidare quanti lo richiedono, con particolari indennità, proporzionalmente al servizio prestato ».

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Desidero chiarire che in questo ordine del giorno si parla di una indennità proporzionale; qualcosa offerto al di là dei termini sindacali rigidi e su questo siamo d'accordo.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

PRESIDENTE. L'indennità proporzionale è normale.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. È diverso; al Senato si è parlato di anzianità, servizio e grado.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno a firma degli onorevoli Angelino Paolo, Albertini, Savoldi:

«La Commissione Finanze e Tesoro impegna il Governo a porre il C.N.P. alle dipendenze del Ministero dell'industria e commercio o del C.N.R. o di altri enti controllati dallo Stato e il cui bilancio sia sottoposto a controllo del Parlamento».

Non vedo cosa significhi la dizione «altri enti controllati dallo Stato e il cui bilancio sia sottoposto al controllo del Parlamento» poiché vi è una sola legge che impone ad enti di inviare il bilancio al Parlamento ed è la legge che riguarda l'E.N.I.

ASSENNATO. Vi è una serie di enti sottoposti a controllo!

ANGELINO PAOLO. La Cassa per il Mezzogiorno!

PRESIDENTE. Oltre quello indicato non esistono altri bilanci allegati.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Vi è la relazione della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. È un'altra cosa. Enti che, come tali debbano inviare il bilancio al Parlamento ed ai parlamentari non rammento ve ne siano al di fuori dell'E.N.I. Non mi pare debba farlo l'I.R.I. e così nemmeno l'I.N.A.M., l'I.N.P.S.

ASSENNATO. È in corso da parte nostra, in accordo con voi, tutta una battaglia per quanto riguarda le gestioni fuori bilancio. Sono le famose gestioni extra-bilancio che il Governo promette sempre di eliminare. Una volta però che ha dinanzi a sé una proposta al riguardo non la accoglie.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È in preparazione uno schema di legge che sarà prossimamente sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. La dizione usata porta come conseguenza che si debba andare o al Ministero dell'industria e commercio o ad altro ente che può presentare il suo bilancio al Parlamento.

ASSENNATO. Si tratta di un auspicio, tanto più che il Sottosegretario per il tesoro onorevole Natali ha affermato che è in preparazione uno schema di legge al riguardo.

PRESIDENTE. È molto più chiaro, allora, l'ordine del giorno che venne approvato alla fine della precedente discussione e che qui

richiamo. Anche in tale discussione la Commissione si trovò dinanzi a tre ordini del giorno che, alla fine, furono fusi in un ordine del giorno definitivo.

Ne do lettura:

«La Commissione Finanze e Tesoro, in occasione dell'approvazione del disegno di legge che autorizza la spesa di 200 milioni di lire a favore del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività per l'esercizio 1959-60

invita il Governo

a presentare al Parlamento entro il 31 ottobre 1960, un disegno di legge con cui sia organicamente inquadrata la materia dell'assistenza tecnica per l'incremento della produttività.

Lo scopo prefisso si dovrà realizzare direttamente con la partecipazione e la responsabilità dello Stato e il bilancio dell'attività da svolgersi e i rendiconti di quella già svolta dovranno essere presentati al Parlamento».

È, questo, un ordine del giorno molto preciso. Si affermava chiaramente il principio che lo scopo prefisso si doveva realizzare con la partecipazione e la responsabilità dello Stato e che il bilancio dell'attività da svolgersi ed il rendiconto di quella già svolta dovevano essere presentati al Parlamento.

ASSENNATO. Inseriamo quel concetto. Desidero conoscere quando venne approvato tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Fu votato nella seduta del 30 giugno 1960.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. La crisi di Governo era già in atto.

PRESIDENTE. Il Governo ha dato attuazione a quell'ordine del giorno presentando al Senato il disegno di legge dal titolo «Soppressione del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e costituzione del Centro italiano per la produttività» che però, è stato modificato come dal nuovo testo a noi inviato per l'approvazione. Il Governo aveva, quindi, accolto i presupposti dell'ordine del giorno da me ora letto.

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Curti Aurelio, Zugno, Restivo:

«La Commissione Finanze e Tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2885 per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

fa voti

affinché il personale non riassorbibile, nonostante detto finanziamento, venga assunto dall'Amministrazione statale o da altri enti pubblici e privati.

Pertanto, impegna il Governo a compiere quanto possibile per l'attuazione di tale voto.

La Commissione riconferma altresì il suo precedente ordine del giorno votato il 30 giugno 1960 che impegna il Governo per la redazione di una proposta di definitiva sistemazione del Comitato per la produttività e la presentazione dei bilanci al Parlamento ».

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che, per quanto riguarda la nota legge riguardante il C.N.P., sarà elaborato un disegno di legge in collaborazione con un comitato che è già interessato alla materia. Sono d'accordo su questa forma di tutela per gli enti, però, per quanto riguarda la presentazione preventiva di bilanci e la verifica di programmi di attività, non si ha attualmente una disposizione legislativa in materia.

Per quanto riguarda il personale, il problema dell'indennità riguarda una questione di particolare attenzione per coloro che sono in una condizione di maggiore disagio, mentre per quel che concerne il collocamento del personale, l'impegno è di agevolare il collocamento stesso, perché questo personale sia favorito sia presso enti pubblici sia presso enti privati. Questo impegno tende a risolvere il problema del collocamento di questo personale che si trova senza lavoro.

Per questi motivi mi pare che i tre ordini del giorno siano convergenti.

Domando quindi alla Commissione se non sia opportuno fonderli in uno solo. Invito, pertanto, i colleghi a riesaminarli e a formularne uno solo, corredato delle firme di tutti e tre i presentatori dei tre distinti ordini del giorno testé letti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi il Sottosegretario invita gli onorevoli presentatori degli ordini del giorno a mettersi d'accordo per formularne uno solo. Io stesso rinnovo questo invito e chiedo pertanto all'onorevole Rossi, all'onorevole Angelino e all'onorevole Curti se sono d'accordo.

ANGELINO PAOLO. Non sono d'accordo perché dal testo degli ordini del giorno si ricava che essi trattano problemi diversi e non sono affatto convergenti nelle loro conclusioni.

ROSSI PAOLO MARIO. Non sono d'accordo circa la fusione dei tre ordini del giorno. Mantengo quindi il mio.

PRESIDENTE. A questo punto dovremmo procedere alla votazione separata dei tre ordini del giorno testé presentati.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. In ogni modo, non sono contrario alla presentazione di tre distinti ordini del giorno, visto che non si è potuto raggiungere un accordo sulla formulazione di un solo testo unificato e comprensivo degli argomenti trattati negli ordini del giorno stessi. Dichiaro, quindi, di accettare tutti gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Rossi Paolo Mario ed altri, testé letto:

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Angelino Paolo ed altri, testé letto:

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Curti Aurelio ed altri, testé letto:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Desidero ringraziare gli onorevoli colleghi per la collaborazione data in occasione dell'esame e dell'approvazione di questa legge che rappresenta veramente un passo avanti per poter affrontare determinati, importanti, problemi finanziari del Comitato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2646)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, come loro ricorderanno nella precedente seduta l'esame del

provvedimento fu rinviato per ascoltare il parere della C.E.E. Due sono gli uffici che devono dare il parere su questo provvedimento: la commissione della concorrenza, che ha già fatto pervenire il proprio parere favorevole e la direzione generale delle dogane, che non lo ha ancora fatto pervenire.

In conseguenza di ciò, chiedo un rinvio dell'esame e della discussione del provvedimento, in attesa che ci pervenga il parere della direzione generale delle dogane.

ASSENATO: Onorevole Sottosegretario, da vari mesi questo provvedimento viene rinviato, in attesa di questi pareri. Evidentemente c'è qualcosa che non va, perché ci sono sotto degli interessi di società petrolifere che vanno a tutto danno dell'industria nazionale. Questi continui rinvii, d'altra parte, confermano questo nostro sospetto!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In occasione del parere della commissione per la concorrenza, noi intervenimmo per sollecitare il parere stesso. Oggi non possiamo fare altro che ripetere il nostro operato. Solleciteremo, quindi, il parere della direzione generale delle dogane, ma, per il momento, trattandosi di un provvedimento che comporta impegni internazionali, non possiamo procedere all'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvio quindi il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alpino ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio. (2117) e dei Senatori Roda ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2507)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Alpino, Badini Confalonieri, Biaggi Francantonio, Ferioli, Trombetta: « Modificazioni dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, numero 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio » e di iniziativa dei senatori Roda, Mariotti, Negri, Granzotto, Basso, Di Prisco, Banfi, Giacometti, Caleffi, Nenni Giuliana, Fenoaltea: « Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, numero 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio ».

L'onorevole Russo ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Alpino e altri, hanno proposto modifiche all'articolo 4 della legge n. 515 del 1956, sui concorsi per agenti di cambio. Analoga iniziativa ci perviene da parte del Senatore Roda ed altri per quanto concerne l'articolo 5 della predetta legge.

Per quanto concerne la proposta di legge dell'onorevole Alpino e altri, dirò che in sede di discussione della legge stessa che si vuol modificare innanzi alle competenti commissioni Finanze e Tesoro della Camera e del Senato, furono presentate ed accolte alcune delle numerose richieste delle categorie interessate (procuratori e rappresentanti alle grida di agenti di cambio, commissionari, osservatori, alle grida e funzionari di istituti bancari), tanto che il testo definitivo della legge rappresenta un compromesso tra il necessario presupposto di obiettività e di generalità proprio di ogni norma legislativa e le aspettative ed esigenze — a loro volta contrastanti tra di loro — delle categorie interessate.

Dopo l'espletamento dei primi concorsi, in base alla legge 515 del 1956, gli aspiranti le cui istanze non erano state trasfuse nella legge stessa, hanno riproposto le loro richieste ed attraverso iniziative parlamentari — quali quella numero 2117, presentata dagli onorevoli Alpino ed altri e la precedente numero 839, presentata al Senato dagli onorevoli Roda ed altri per le modifiche all'articolo cinque — sperano di poter acquisire la possibilità di partecipare ai concorsi per agenti di cambio, ai quali, attualmente non possono accedere.

L'articolo 4 della già citata legge n. 515 del 1956, elenca tali requisiti per l'ammissione ai concorsi.

Quale titolo di studio è prevista la laurea in giurisprudenza o quella in economia e commercio. Quindi, da tutti i concorsi espletati, sono stati esclusi i candidati in possesso della laurea in scienze politiche avendo la legge trascurato i titoli ad essa equipollenti, tra i quali è da annoverare, per costante ammissione della giurisprudenza, la laurea in scienze politiche.

Ora, la modifica proposta dall'onorevole Alpino ed altri vorrebbe appunto includere tra i titoli di studio per l'ammissione, la laurea in scienze politiche, nella considerazione della sua equipollenza.

Ed a fondamento della loro tesi, gli onorevoli proponenti richiamano le diverse disposizioni di legge succedutesi nel tempo, con le

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

quali i laureati in tale disciplina sono stati assimilati a quelli in economia e commercio, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista. Devo fare presente che la preparazione acquisita nella facoltà di scienze politiche è da ritenere obiettivamente idonea per esercitare la professione di agente di cambio. Tanto più che la legge n. 515, che disciplina i concorsi per la nomina a tale carica, prevede un esame su un programma di materie teoriche e pratiche che integrano e completano gli studi universitari.

Io propongo questo progetto di legge all'approvazione della Commissione con un emendamento che forse l'onorevole Alpino ha trascurato e cioè l'inclusione ai concorsi per agente di cambio dei laureati in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, perché praticamente questa laurea è assimilabile, per i concorsi, alla laurea in legge, alla laurea in scienze economiche e alla laurea in scienze politiche.

Invito pertanto la Commissione ad approvare questa proposta di legge.

Per quanto riguarda invece la proposta di legge di iniziativa del senatore Roda ed altri, debbo fare alcuni rilievi e alcune critiche che mi determinano, come dirò alla fine, a dare parere sfavorevole alla proposta stessa.

A termini dell'articolo 4 della legge più volte richiamata 23 maggio 1956, n. 515, per partecipare ai concorsi per la nomina ad agente di cambio, i candidati debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed avere, nel contempo, compiuto un tirocinio pratico di un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, oppure di un triennio come procuratore di agente di cambio, o di un quinquennio come funzionario di banca addetto all'Ufficio Borsa o titoli, o quale commissario di Borsa.

Per soddisfare le aspettative di addetti alle Borse in particolare situazione, l'articolo 5 della medesima legge stabilisce che possono partecipare ai concorsi in questione, con esenzione del titolo di studio richiesto: gli agenti di cambio in carica; gli ex agenti di cambio che abbiano conservato i requisiti prescritti; i procuratori e rappresentanti alle grida con almeno un quinquennio di anzianità alla data di entrata in vigore della legge, cioè il primo luglio 1956.

La proposta di modifica del senatore Roda tende ad eliminare, nei confronti della categoria di persone di cui al punto terzo da me citato, il possesso del requisito di un quin-

quennio di tirocinio, alla data del primo luglio 1956.

Per la partecipazione al concorso per la nomina ad agente di cambio verrebbe, quindi, a considerarsi sufficiente soltanto il possesso, dalla citata data, della qualifica di procuratore o rappresentante alle grida.

Ma altre osservazioni occorre fare in merito alla proposta di modifica del senatore Roda.

La determinazione a cinque anni del periodo di tirocinio richiesto per la partecipazione ai concorsi ad agente di cambio, costituisce già una notevole agevolazione rispetto a quanto previsto nel testo originario predisposto dal Tesoro, d'intesa con l'Associazione Italiana Agenti di Cambio (tale testo prevede un tirocinio minimo di dieci anni). Con l'introduzione del titolo di studio e la richiesta di un minimo di tirocinio pratico, la legge ha inteso elevare il livello culturale di coloro che, con l'intraprendere la professione di agente di cambio, vengono ad essere investiti di importanti funzioni in un settore ove di norma operano elementi altamente qualificati.

D'altra parte bisogna considerare che la deroga alla norma che prescrive il possesso del titolo di studio deve considerarsi diretta soltanto ad agevolare gli anziani procuratori e rappresentanti alle grida i quali possono sovenire con un congruo periodo di tirocinio alla mancanza di preparazione tecnica.

Infine, l'estensione di una norma che ha carattere eccezionale rispetto alla nuova regolamentazione e cioè possesso del diploma di laurea, potrebbe suscitare le legittime proteste dei procuratori e rappresentanti alle grida che, in ossequio alla legge, hanno, con notevole sforzo, migliorato la propria cultura.

Dopo queste osservazioni non posso esimersi dal definire il senatore Roda un « mistico della pratica » che egli, infatti, deve rispettare profondamente.

Onorevoli colleghi, dobbiamo riconoscere che il valore della pratica, ha, sì, una importanza, ma non deve essere determinante in un campo così delicato come è quello della Borsa.

Sappiamo che le precedenti leggi disponevano che era sufficiente il diploma di ragioniere, per fare l'agente di cambio. Non per nulla il senatore Roda ha citato nella sua legge il caso della Borsa Valori di Milano, dove esistono sessanta procuratori che non si trovano nelle condizioni previste dai termini di legge e che non possono partecipare ai concorsi. Naturalmente a favore della tesi sostenuta dal senatore Roda, ci dovrebbe essere

il valore della pratica. Accanto a chi ha un bagaglio di cultura e una preparazione dovuta a lunghi e approfonditi studi, dovrebbero stare, a parità di diritto, coloro che hanno acquistato dei meriti solo per via di una certa pratica nel settore borsistico.

Ma il valore della pratica non è sufficiente !

Abbiamo avuto troppi esempi dolorosi perché si possa consentire che essi si ripetano.

Molti agenti di cambio sono incappati, come abbiamo visto recentemente, nelle maglie della giustizia penale o sono stati vicinissimi ad incapparvi ! E d'altra parte, prendiamo i casi degli odontotecnici, che spesso sono altrettanto bravi quanto gli odontoiatri.

Io sono laureato in fisica, e le prime volte, entrando in un laboratorio ho visto che i tecnici facevano meglio di me. Noi stessi, per una iniezione chiamiamo una infermiera, perché sappiamo che il medico è meno allenato a questa funzione e non fa bene le endovenose come sanno fare le infermiere, che hanno una lunga pratica in questo campo. Ma questo non basta per annullare il bagaglio di cultura che comportano le professioni e le qualifiche ben precise e determinate.

La proposta di legge del senatore Roda pecca, a mio modesto avviso, di provincialismo.

Come del resto è avvenuto per una precedente proposta di legge dell'onorevole Dosi, questo progetto di iniziativa del senatore Roda, vuole evidentemente favorire qualcuno. Egli stesso, illustrandolo al Senato, come risulta dalla relazione, disse testualmente: « Questo disegno di legge, così come è stato presentato, è ottimo sotto molti aspetti ». Non si preoccupava, il senatore Roda, di sottolineare la posizione di questi procuratori che non sono nelle condizioni di partecipare al concorso. Egli sosteneva, infatti, che un ragioniere galantuomo vale quanto un laureato altrettanto galantuomo.

E questo effettivamente è vero, anche se vi è un detto, onorevoli colleghi, che la rovina d'Italia siano i ragionieri del nord e gli avvocati del sud !

ALBERTINI. Non sono d'accordo con lei, onorevole Russo !

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. In ogni modo, ripeto, il senatore Roda non si preoccupa affatto di sottolineare queste particolari situazioni. A parte il fatto che potrebbero sorgere delle interpretazioni che darebbero luogo a ricorsi del Consiglio di Stato, credo, per il resto, di essere confortato, in queste mie ar-

gomentazioni, dal parere favorevole dei colleghi.

Concludo, pertanto, dichiarandomi sfavorevole alla proposta di legge del senatore Roda e altri.

PRESIDENTE. L'onorevole Vincenzo Russo, se non erro, ha concluso proponendo il rigetto della proposta n. 2507, non è vero ?

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, debbo precisare che su questa proposta dei senatori Roda ed altri sono stati presentati questi due emendamenti. Essi sono stati presentati separatamente, uno dall'onorevole Servello e l'altro dagli onorevoli Angelino Paolo, Albertini e Faletra. Poiché sono identici penso possano essere unificati. Ne do ora lettura.

« Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano commissari di borsa ammessi nei recinti riservati di borsa da almeno un quinquennio possono presentare in luogo del titolo di studio di cui alla lettera i) del precedente articolo 4 della legge 23 maggio 1956, il diploma in originale o in copia autentica notarile di licenza di istituto medio di secondo grado o corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 15 giugno 1931, n. 889, ancorché rilasciato da una scuola estera riconosciuta nella Repubblica ».

« Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, è così modificato:

« Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al presente articolo le Camere di commercio delle città sedi di borsa, su istanza degli interessati, sono tenute a precisare in apposito registro la posizione degli agenti di cambio, dei procuratori di agenti di cambio, nonché dei commissari di borsa ammessi al recinto riservato di borsa ».

ANGELINO PAOLO. È una semplice questione. Per non complicare la discussione io sono per altro disposto a ritirare il mio emendamento !

PRESIDENTE. Allora, poiché l'onorevole Servello non è presente a norma di regolamento s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Quindi s'intendono ritirati ambedue gli emendamenti alla proposta di legge n. 2507.

Qui sorge ora una piccola questione di procedura. Come gli onorevoli colleghi hanno potuto vedere io stesso ho voluto mettere al-

l'ordine del giorno i due provvedimenti, cioè la proposta di legge n. 2117, Alpino ed altri, e la proposta di legge n. 2507, senatori Roda ed altri, in quanto l'una — la prima — concerne: «*«* Modificazioni dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio » e la seconda, «*«* Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio », quindi due articoli della medesima legge, e conseguentemente, per omogeneità di materia, bisogna porli all'ordine del giorno contemporaneamente, ma unicamente con questo intendimento: che nel caso in cui si fosse approvata, con la Roda, la proposta Alpino, si sarebbe formulato un unico testo che poi sarebbe stato trasmesso al Senato per la eventuale definitiva approvazione. Adesso però qui, per il modo in cui si presenta il problema, credo convenga affrontarlo in questa materia: abbiamo due proposte, una di approvazione e una di non passaggio agli articoli; ora, noi metteremo in votazione la proposta del Relatore di non passare all'esame dell'articolo unico della proposta del senatore Roda.

Allora, sulla proposta Roda, l'onorevole Relatore conclude per il rigetto. Prima di ascoltare il rappresentante del Governo, sentiamo l'onorevole Grilli che ha chiesto la parola.

GRILLI GIOVANNI. Alcuni rilievi. L'onorevole Russo, Relatore, ha parlato puntando unicamente le armi, per così dire, contro il senatore Roda. Vorrei fare osservare che questa proposta di legge al Senato venne sostenuta non tanto da parte del senatore Roda, quanto con voto unanime delle diverse parti politiche, socialista, comunista, democristiana, liberale, insomma da tutti. E, questo, l'onorevole Russo non lo ha detto, ma obiettivamente va detto!

Lei, onorevole Russo, ha puntato le armi ripeto, unicamente contro il senatore Roda, quando tutta la Commissione del Senato, ha preso posizione con lui con voto unanime e con argomenti che sono stati condivisi e anzi fatti propri dallo stesso Sottosegretario di Stato qui presente, accentuandoli.

Lei ha persino parlato qui di malcostume, di Nord e Sud, e cose del genere! Tutto questo però non c'entra affatto con la discussione, onorevole Relatore! Il problema è questo: nelle borse vi è gente esperta, capace come è stato dimostrato più di una volta. Questo che cosa vuol dire? Che vogliamo sanare una posizione attualmente in atto, parificando l'anziano esperto e pratico, e certa-

mente onesto come gli altri, al giovane che esce oggi dall'università e manca di esperienza. Soltanto questo.

Non si tratta di parlare quindi di onestà e di attribuirle quest'ultima soltanto ai giovani in possesso di alto grado di cultura. Il caso Roisecco non fa testo per Milano! E lei ha detto invece questo: se avessimo avuti tutti elementi laureati nella borsa non avremmo avuto il caso Roisecco! Ora, io posso dire questo per smentire asserzioni di questo genere. Sono particolarmente sensibile e quindi ossequiente ai titoli di studio, in quanto so bene quale importanza abbia un titolo universitario e tutti quanti noi qui lo sappiamo. Ciò non toglie però che anche chi è fornito di questi titoli accademici, nella pratica poi, non sempre consegue certi particolari risultati e, per contro, altri invece che ne sono privi, finiscano per eccellere. Non dimentichiamo infatti che Gabriele D'Annunzio venne bocciato all'esame di maturità classica, che Enrico Mattei che dirige l'E.N.I. è un ragioniere, se non m'inganno!

Voglio cioè dire che occorre star bene attenti nel sentenziare certe valutazioni che rischiano a volte di essere facilmente smentite!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono eccezioni!

GRILLI GIOVANNI. Tutta l'industria di Milano è stata creata da ragionieri. E nelle borse, forse l'onorevole Troisi lo sa meglio di me, perché io non sono un esperto in fatto di borse — ne ho visitato soltanto una volta — ma so per conoscenza dell'ambiente di Milano che, per portare avanti anche bene il lavoro di agente di cambio basta il semplice ragioniere; non è attività che richieda una grande formazione dottrinale!

D'altra parte, quanto sto dicendo ora lo ha già detto prima di me al Senato qualche senatore democratico cristiano, confortato da un secolo di vita attiva del settore a Milano, Torino, Trieste, Genova e altrove.

Per cui io direi, concludendo il mio dire, che poiché ci troviamo di fronte ad una posizione che riguarda un piccolo numero di persone, non dovremmo respingere per questo la revisione.

RESTIVO. Ritengo che la considerazione svolta dall'onorevole Russo debba essere riguardata entro i limiti di alcuni richiami giuridici addotti. Sostanzialmente nella precedente legge si conteneva una norma di carattere transitorio in cui si diceva che coloro che avevano esercitato determinate funzioni per un periodo di cinque anni, pur non avendo il titolo di laurea, venivano ammessi. La

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

disposizione anche se non era nel suo collocamento individuata con le disposizioni di carattere transitorio, nella sostanza era una norma transitoria diretta ad una sanatoria che la legge giustificava in rapporto all'armonica regolamentazione organica del settore.

Con la legge del 1956, se non ricordo male, si procedette a questa organizzazione del settore.

Ora, noi possiamo — secondo me questo è il quesito: la parte che deve essere oggetto di una nostra particolare attenzione — noi possiamo — ripeto — a distanza di tempo introdurre una modifica in questa disposizione transitoria, allargandone il significato? Perché, non solo si determina una riapertura di termini, cioè sostanzialmente si viene a dire che quella disposizione che si riferisce all'entrata in vigore della legge del 1956, viene, oggi, a riferirsi all'entrata in vigore della presente legge, ma viene a scomparire il termine del quinquennio e questo dopo che noi abbiamo affrontato questa situazione, abbiamo voluto sanare delle situazioni che si erano verificate prima ancora dell'organica disciplina ed abbiamo ritenuto che il requisito della laurea potesse essere compensato con l'esercizio di alcune funzioni per un quinquennio.

Attraverso la proposta Roda, invece, viene a scomparire tutta questa concezione.

In questo senso, a mio avviso, deve interpretarsi la qualifica di un certo particolarismo che non si riferisce al senatore Roda, ma un poco ad ognuno di noi. Perché, infatti, tentazioni in questo campo, dobbiamo confessarlo, ne abbiamo un po' tutti!

Ora, noi possiamo introdurre una modifica in questa disposizione transitoria, cioè adottare un criterio di tecnica legislativa ma occorre che questo giovi alla certezza giuridica in un settore così delicato.

In questi termini io credo che le conclusioni cui è pervenuto l'onorevole Russo meritino un'attenta considerazione da parte dei colleghi.

ANGELINO PAOLO. Ho premesso che avrei ritirato, ed ho — di fatto — ritirato, gli emendamenti già presentati, per semplificare un po' le cose e vedere di arrivare ad una conclusione.

In primo luogo debbo far osservare all'onorevole Relatore che tra un giovane laureato e un non laureato ma che già sia nel mestiere, chiamiamolo così, a me pare che la competenza maggiore sia di colui il quale il mestiere già esercita! In più c'è un vaglio: la prova di esame. Vero è che ci vogliono per-

sone competenti, ma non è proprio la laurea che dia quella competenza; tanto più poi quando quella laurea è il titolo in scienze politiche o altri equipollenti.

Ora, è avvenuto questo fatto: vero è, come ha detto l'onorevole Restivo, che si sono fatte condizioni transitorie, anche se non erano previste nella legge, ma, quante volte nella legislazione italiana si sono aperti termini e quanti sono quelli che occupano posti direttivi pur non avendo lauree?

Non parliamo del settore scuola, perché in questo settore sappiamo tutti quante disposizioni sono state fatte per permettere al personale, che pur non possedendo il titolo prescritto dalla legge, tuttavia avesse conseguito nell'esercizio delle funzioni la necessaria competenza, di continuare ad esercitarle.

Qui vi è soltanto una specie di riapertura di termini per chi si è trovato, senza sua colpa, a non avere, proprio nel momento in cui è entrata in vigore la legge del 1956, compiuto i 5 anni prescritti; avesse anche avuto 4 anni, 11 mesi e 29 giorni.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. O un solo giorno. Questo è il problema!

ANGELINO PAOLO. Domando, da allora, quanti giorni sono passati!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge fa, adesso, riferimento a quella data e quindi un candidato iscritto da un giorno potrebbe partecipare al concorso senza avere il titolo di studio. Cambiamenti di opinioni vi sono stati nell'ambito Gruppi parlamentari, quindi, mi pare irrazionale accusare il Governo di voler mutare parere ora!

RAUCCI. Siamo due Gruppi distinti: Gruppo parlamentare della Camera e Gruppo parlamentare del Senato; il Governo è sempre uno!

ANGELINO PAOLO. Se è vero che è necessaria la competenza per operare in un mercato così complesso, così difficile, così discusso come quello dei titoli, nel nostro Paese, è anche vero che un ragioniere il quale abbia fatto della pratica proprio in quel ramo specifico non è certo inferiore ad un altro laureato. Vi è ad esempio una quantità di direttori di banca, e ottimi, potrei citarne i nomi, presso la Banca di Novara, l'Istituto San Paolo di Torino che non hanno nemmeno il titolo di ragioniere; hanno una semplice licenza della vecchia « scuola tecnica ». E quanto alla conoscenza specifica di cui si è parlato, delle disposizioni penali, nulla vieta a questi giovani di acquistarla frequentando dei corsi serali. Temo d'altra parte, che maggiore è la conoscenza penale e più grande

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

la capacità di eludere la legge e di marciare proprio ai margini di essa.

Questa è la realtà della situazione e perciò il Senato che ha vagliato e vagliato bene la questione, come risulta dal resoconto della seduta, ha approvato la proposta di legge del senatore Roda. Non vi è quindi conflitto tra i nostri due Gruppi ma il conflitto è, invece, nello stesso Governo che qui si pronuncia in maniera diversa da come si è pronunciato al Senato.

Per le ragioni che ho brevemente esposte ritengo che, tutte le argomentazioni dell'onorevole Relatore, se anche possono avere una loro validità in senso generale, in questo caso particolare siano un po' troppo restrittive perché vi possono essere persone — e qui è stato citato D'Annunzio e si può citare Marconi — che non hanno raggiunto un titolo di studio ma alle quali non si può non riconoscere la grandezza, così che non possiamo disconoscere che possono esservi dei giovani molto preparati indipendentemente dalla laurea; si può essere persone serie, d'ingegno, coscienti anche senza laurea; l'importante è che si dimostri di saper fare la professione e questa capacità la si può dimostrare con la prova d'esame.

Al titolo di studio è, certo, riservato un numero di punti che pone il laureato in una condizione di privilegio; vuol dire che i non laureati dovranno dar prova di una capacità superiore che consenta loro di superare l'*handicap* costituito dalla mancanza del titolo.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Relatore di prendere in considerazione il caso di queste persone che si son viste troncate da una legge ogni possibilità di carriera.

ALBERTINI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Angelino Paolo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo premettere, senza fare una grossa dissertazione sulla autonomia dei due rami del Parlamento, che non mi sembra sia un argomento valido a sostegno della tesi caldeggiata dire che una approvazione si sia verificata alla unanimità nell'altro ramo del Parlamento in quanto è di tutti i giorni il caso di provvedimenti nei riguardi dei quali i due rami del Parlamento hanno assunto atteggiamenti diversi. Basterebbe, per citare precedenti non molto lontani, quanto è avvenuto nella precedente seduta nei riguardi del disegno di legge relativo al Comitato nazionale per la produttività.

Debbo dichiarare che il Governo, alla Commissione finanze e tesoro del Senato, si è, per

la proposta di legge Roda, rimesso alla Commissione nel modo, come ben si comprende, che viene adottato quando non vi sia possibilità di esprimere con molta decisione il proprio parere.

Sgomberato il campo da questa osservazione, desidero dire che la posizione del Governo è la seguente: nel 1956, con legge 23 maggio, n. 515 venne regolamentato tutto il sistema dei concorsi per agenti di cambio e tale regolamentazione venne fatta sulla base di impostazioni ampiamente e largamente discusse.

Chi si prendesse la briga di esaminare i resoconti delle sedute parlamentari si accorgerebbe che il disegno di legge originario venne profondamente modificato da parte delle Commissioni responsabili e si accorgerebbe anche che, indubbiamente, alcuni requisiti fondamentali vollero essere inseriti dal legislatore data la delicatezza delle funzioni che gli agenti di cambio sono chiamati a svolgere. Si accorgerebbe poi anche che non esiste la disarmonia — prospettata dall'onorevole Angelino e, prima di lui dal senatore Roda — fra l'esperienza ed i titoli di studio che, in questo caso non ha alcun motivo o ragion d'essere in quanto la proposta di legge del senatore Roda, in un certo senso, contrasta con le argomentazioni adottate circa la necessità del requisito della pratica e del tirocinio. Infatti, se venisse approvata quella proposta di legge potremmo assistere all'ammissione ai concorsi di elementi che abbiano una anzianità di un solo giorno come rappresentanti o come procuratori.

La questione fondamentale è quindi quella sollevata dall'onorevole Restivo. Ci troviamo dinanzi ad una legge che, nel 1956, per iniziativa parlamentare, inserì una norma transitoria in cui si voleva tener presente la particolare situazione di anziani rappresentanti alle grida, di anziani procuratori che non avevano il titolo di studio e, per consentire ad essi questa possibilità di partecipazione ai concorsi e per sottolineare che il requisito della esperienza aveva un suo valore, fu stabilito che se tale requisito doveva avere un valore doveva essere considerato come un minimo di attività prestata. Di qui il requisito dei 10 anni dello schema e dei cinque anni del provvedimento di legge. Questo, per dire che le situazioni di fatto venivano tenute presenti.

La legge venne approvata e, direi, scorrendo i resoconti parlamentari relativi, che su questa specifica questione non venne allora

sollevata nessuna obiezione. Oggi, a distanza di cinque anni, noi dovremmo prolungare l'effetto e la durata di una norma transitoria che ha avuto già modo di dispiegare la sua efficacia. Perché, infatti, durante questo periodo trascorso vi sono già stati concorsi per agenti di cambio. E risulta a noi che taluni che si trovavano nelle stesse condizioni per cui verrebbero agevolati oggi — procuratori anziani che non avevano maturato il quinquennio — hanno nel frattempo raggiunto il titolo di studio e comunque, anche avendolo conseguito non hanno potuto partecipare al concorso. E noi, a distanza di anni, dovremmo modificare una norma transitoria che già era stata considerata dal Senato.

A parte una notazione di carattere più generale che è quella per cui a me non sembra che in una materia così delicata, a così breve distanza di tempo da una legge che ha ordinato tutta la materia e che era stata preceduta da una serie di studi ed esperienze, alla vigilia poi della presentazione di un disegno di legge di regolamentazione delle borse, per il quale progetto gli studi sono in fase avanzata, non mi sembra proprio corrispondere ad una buona tecnica legislativa, l'introdurre norme che modificano solo parzialmente e in senso unilaterale questa situazione di fatto.

Dal che io vorrei dedurre una posizione di opposizione alle due proposte di legge in esame, con questa osservazione di carattere più generale: rinviare il tutto ai nuovi provvedimenti sulla legislazione in materia di borse!

Mi rendo però conto che, per quanto riguarda la proposta Alpino ed altri, ci si trova in una situazione del tutto diversa. Prima di tutto si tratta di uno strumento legislativo che non ritorna a ritroso nel tempo come la proposta Roda, ma che esplica la sua efficacia in futuro. Indubbiamente si tratta di permettere l'accesso alla carriera di agente di cambio a chi ha titoli di studio che sono già previsti attualmente, ad esempio, per la carriera nell'ambito della Banca d'Italia, dell'Amministrazione del tesoro, vale a dire di amministrazioni che sono direi abbastanza connesse all'attività di cui discutiamo. Non si tratta, comunque, di alterare una realtà legislativa esistente e che ha già cominciato a dispiegare i suoi effetti.

Ecco perché io esprimo il parere favorevole del Governo sulla proposta Alpino, mentre mi dichiaro decisamente contrario alla proposta di legge del senatore Roda.

E non voglio poi entrare nel merito delle difficoltà che verrebbe a creare quest'ultima

nel settore dell'interpretazione: appare, invece, per lo meno strano un articolo in cui si dice « I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio ecc. ». Non si comprende bene, infatti, se la dizione faccia riferimento a questa legge o a quella del 1956! Se il riferimento è a questa legge, si crea una situazione di favore indubbiamente non conveniente; se a quella del 1956, è il tipico caso di una retroattività non giustificata da alcuna considerazione obiettiva.

Per queste ragioni io auspico che la Commissione approvi la proposta di legge Alpino e non l'altra!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo unico della proposta Roda. Pende quindi una proposta di rigetto che deve essere formulata, secondo la terminologia parlamentare, nel più appropriato senso di non passaggio agli articoli. Rimane quindi chiaro che se è approvato il non passaggio agli articoli la proposta decade e non si voterà a scrutinio segreto.

Allora, con questa precisazione, che cioè sulla proposta Roda pende un invito del Relatore e del Governo che si formula correttamente nel senso di non passaggio agli articoli, e con le conseguenze che io ho ricordate, pongo in votazione il non passaggio agli articoli come proposto dal Relatore e dal Governo.

(È approvato).

È quindi approvato il non passaggio agli articoli per la proposta di legge Roda e pertanto la proposta stessa sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Allora resta ora la proposta Alpino ed altri, sulla quale, passando all'esame dell'articolo unico, se ho ben compreso esiste un emendamento proposto dal Relatore, nel senso di aggiungere fra i diplomi di laurea previsti quello in scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Poiché in questo momento è stato presentato un emendamento col quale si propone un secondo articolo, pongo intanto in votazione l'articolo nel testo della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO

« La lettera i), del secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515,

recante norme per i concorsi ad agenti di cambio, è sostituita dalla seguente:

« i) Diploma di laurea in economia e commercio, oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche ».

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore onorevole Russo Vincenzo:

« Dopo le parole scienze politiche aggiungere le altre: o in scienze statistiche, demografiche ed attuariali ».

(È approvato).

L'articolo risulta approvato quindi nel seguente testo:

« La lettera i) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio, è sostituita dalla seguente:

« i) Diploma di laurea in economia e commercio, oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche o in scienze statistiche demografiche ed attuariali ».

L'articolo 2 proposto, come da emendamento presentato dall'onorevole Marzotto, è il seguente:

ART. 2.

L'articolo 16 (della legge 23 maggio 1956, n. 515) è sostituito dal seguente:

« Tutti i candidati che hanno sostenuto gli esami, nei concorsi indetti in base alla legge n. 515 e che sono stati dichiarati idonei, e conservino i requisiti richiesti per la nomina ad agente di cambio, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente modifica di legge, possono fare domanda al Ministero del tesoro per ottenere la nomina ad agente di cambio, per occupare quei posti che si sono resi liberi (esclusi i posti vacanti in seguito a rinuncia dei vincitori di prima nomina) nel ruolo degli agenti di cambio, nelle singole Borse valori, alla data della pubblicazione della presente legge, e ciò in base alla graduatoria di merito e fino al completamento dei posti vacanti per ogni ruolo di agente di cambio ».

MARZOTTO. I proponenti del provvedimento in esame mi hanno fatto presente che esso non troverebbe facile attuazione ove non si modificasse l'articolo 16 e che pertanto sa-

rebbe opportuno modificare le norme transitorie che in detto articolo sono contenute così da rendere effettivo l'articolo unico di questa legge. Conosco benissimo quale è, però, la difficoltà che a questo si dispone e cioè che non è possibile modificare l'articolo 16 se non con un'altra proposta di legge che entrerebbe in vigore solo dopo aver esaminato quel nuovo provvedimento e cioè tra due anni. Poiché però non si può lasciare lettera morta questo provvedimento, i proponenti ritengono che si possa approvare un articolo 2 nel quale si stabiliscano delle norme che parzialmente modifichino quelle contenute nell'articolo 16 della legge n. 515.

PRESIDENTE. La proposta di legge presentata dall'onorevole Alpino ed altri contiene una disposizione per il futuro; stabilisce cioè che, dal momento in cui il provvedimento entrerà, in vigore, si potrà adire ai concorsi per agenti di cambio non soltanto quando si è in possesso della laurea in economia e commercio oppure in giurisprudenza ma anche quando si è in possesso della laurea in scienze politiche o, attraverso l'emendamento proposto dall'onorevole Russo, della laurea in scienze statistiche demografiche ed attuariali. Quanto ella propone di adottare con l'articolo 2 non avrebbe nulla a che vedere con questa disposizione perché è evidente che coloro che hanno partecipato ai concorsi e che sono stati dichiarati idonei potevano essere soltanto in possesso della laurea in economia e commercio oppure in giurisprudenza, i due titoli richiesti, altrimenti al concorso non avrebbero potuto partecipare.

La novità contenuta nel provvedimento in esame è costituita dalla ammissione ai concorsi anche di altri laureati. Con l'articolo da lei proposto si chiede invece che possano essere nominati agenti di cambio tutti coloro che nei concorsi sono stati dichiarati idonei; si accoglie cioè l'istanza molto viva di coloro che non sono risultati vincitori che chiedono di essere nominati agenti di cambio *ope legis* e non per proprio merito.

Mi pare che tutto questo non abbia nulla a che vedere con la proposta di legge in esame.

Se ella ritiene di mantenere la proposta, testè avanzata, porrò l'articolo in votazione ma mi pare sia il caso di consigliarle di volerlo ritirare.

CURTI AURELIO. Vorrei aggiungere che l'approvazione di un provvedimento quale quello proposto dall'onorevole Marzotto, fru-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

strebbe in parte proprio l'articolo unico proposto dall'onorevole Alpino in quanto i laureati in scienze politiche ed in scienze statistiche demografiche ed attuariali che attendono il concorso ed ai quali si dà la possibilità di partecipare non potrebbero partecipare al prossimo concorso in quanto i posti liberi verrebbero coperti dagli idonei al concorso precedente e, per ottenere il posto, dovrebbero attendere il successivo concorso. La proposta Marzotto mi pare, quindi, contraddica la proposta Alpino. Non mi pare ammissibile questo sistema di ammissione *ope legis*.

RAUCCI. È stato ritenuto logico per i magistrati!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho ben poco da aggiungere alle osservazioni fatte dall'onorevole Presidente e dal collega Curti. Mi pare che la Commissione, nel prendere la decisione di reiezione della proposta di legge Roda e di approvazione della proposta di legge Alpino sia partita dalla considerazione che non intendeva approvare la prima proposta di legge perché essa veniva a modificare il sistema approvato con la legge del 1956, mentre poteva approvare al proposta di legge Alpino non modificando essa il sistema in sé e perché teneva presente l'esigenza di una garanzia anche di elevatezza culturale e di preparazione da parte degli agenti di cambio.

L'articolo 2 proposto dall'onorevole Marzotto che poi sostituirebbe l'articolo 16, relativo alle disposizioni transitorie della legge del 1956 che faceva riferimento al concorso tenuto nel 1951, si verrebbe di nuovo — a parte la giustissima considerazione prospettata dall'onorevole Curti, che detto articolo contrasterebbe enormemente con le legittime aspettative dei laureati in scienze politiche ed in scienze statistiche demografiche ed attuariali, venendo a restringere le possibilità di posti resisi liberi — a modificare tutto un sistema, il sistema cioè del requisito della severità del concorso in quanto la norma stabilirebbe che possono essere promossi anche gli idonei. Un sistema questo che si dovrebbe procrastinare estendendolo anche ai futuri concorsi dato che non si vede quale titolo speciale di merito avrebbero rispetto agli altri, gli idonei di questo concorso.

Pregherei quindi l'onorevole Marzotto di voler ritirare l'emendamento aggiuntivo proposto.

MARZOTTO. Debbo dire, come ho già promesso, che i colleghi presentatori di questa

proposta di legge n. 2117, mi hanno fatto avere questo emendamento aggiuntivo. Si può forse chiedere, se la Commissione è d'accordo e il Governo acconsente, qualche ulteriore spiegazione allo stesso onorevole Alpino, attualmente impegnato nei lavori in altra Commissione, il quale certamente, io penso, non può essere incorso in errore, quale sembra essere per come le cose sono state ora prospettate qui sia dall'onorevole Sottosegretario di Stato sia dall'onorevole Relatore. Può darsi, voglio dire, che vi sia qualche altra ragione o qualche motivo a sostegno di questa proposta e che ora sfugge qui a me e alla Commissione. Chiederei pertanto, ove questo fosse possibile, di interpellare al riguardo l'onorevole Alpino!

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Marzotto che siamo in sede di votazione di questo articolo 2 ed abbiamo già votato l'articolo 1 ed unico della proposta di legge. Quindi, a questo punto, la soluzione può essere soltanto questa: o lei ritira l'emendamento aggiuntivo ovvero lo mantiene.

MARZOTTO. Evidentemente non posso mantenerlo perché argomenti in favore non ne ho sentiti, mentre ne ho uditi alcuni che sono stati qui adottati e tutti avverso il suo accoglimento. Ritiro quindi l'emendamento!

PRESIDENTE. D'accordo.

La proposta di legge sarà quindi votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2556: « Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ».

Sul provvedimento, già approvato dalla competente Commissione del Senato, vi è il parere favorevole della V Commissione.

La discussione generale sul disegno di legge è ancora aperta.

Chiede di parlare l'onorevole Grilli. Ne ha facoltà.

GRILLI GIOVANNI. Questo provvedimento venne all'esame della nostra Commissione alcuni mesi fa. Da parte nostra, se l'onorevole Presidente ricorda, venne formulata un'osservazione di carattere preliminare sostenendo noi che, in una materia così complessa qual'è quella del credito agrario di miglioramento, non era possibile si potesse adottare un provvedimento di carattere tanto limitato.

Presente, se ben rammento, l'onorevole Ministro, il Governo assunse l'impegno di farci avere una relazione completa sull'andamento di questo settore del credito e comunque informarci generalmente sull'argomento. Pareva a noi, infatti, si dovesse vedere la cosa nel suo insieme e non già a pezzi e bocconi, senza cioè avere un'idea di quella che era la valutazione nel suo insieme sulla situazione del Governo in ordine a questa materia.

Quindi oggi noi per prima cosa vorremmo sapere se il Governo intende tener fede a questo suo impegno assunto la volta scorsa o no.

BIMA. Credo che noi stamane ci si trovi nella condizione ideale per poter discutere questo provvedimento, considerato che le discussioni precedenti su questo argomento sono sempre state impostate — ed io, tengo a precisarlo, non sono affatto intervenuto in queste discussioni — su questioni di principio. Ora, noi qui stiamo per affrontare la discussione di un disegno di legge che scardina l'intera legislazione creditizia su cui poggia il nostro Paese. Ed io vorrei conseguentemente soltanto pregare il Rappresentante del Governo di volerci dire se egli ritiene di aver risolto preliminarmente questo fondamentale problema — a nome, naturalmente del Governo — se cioè ha ancora un valore la sistematica normativa della disciplina attuale del credito. Perché, se quest'ultima non vale e se quindi noi ora passiamo agli articoli di questo disegno di legge, io presenterò un emendamento, che ritengo sia quanto mai logico ed ineccepibile, nel senso cioè di dire che, dal momento che si attribuisce ad istituti di credito, autorizzati ad esercitare il credito ordinario, la facoltà di esercitare quello specializzato, riservato per legge ad alcuni altri istituti, e

quindi si esautorano le funzioni proprie di questi ultimi, diventa possibile anche il contrario.

Credo che, per una logica conseguenza, non potrà essermi negata, in questo caso, non dico la possibilità di presentare, ma altresì il conforto dell'adesione della Commissione al mio emendamento con il quale io propongo, in questo caso, che gli istituti di credito specializzato possano a loro volta esercitare il credito ordinario!

Fatte queste considerazioni io chiedo, pertanto, all'onorevole Sottosegretario di Stato se il Governo ha risolto questo problema.

ANGELINO PAOLO. Le considerazioni qui svolte dall'onorevole Bima indubbiamente hanno un loro fondamento. E però c'è qualche cosa di cui occorre tener conto. Non è ancora poco tempo fa che questa Commissione ebbe ad approvare un disegno di legge analogo, per esempio per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde?

SCHIRATTI, *Relatore*. È una questione diversa! In quel caso si trattava, infatti, di autorizzare un istituto già esercitante il credito di miglioramento, ad emettere obbligazioni. Qui, invece, si tratta di autorizzare *ex novo* ad esercitare il credito di miglioramento!

ANGELINO PAOLO. Sta bene. Il Banco di San Paolo di Torino ha già una propria sezione del « Credito fondiario » e compie operazioni di credito agrario di esercizio. Si tratta quindi di estendergli l'autorizzazione ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento, con le conseguenti facilitazioni che ne derivano. C'è una ragione particolare che lo consiglia attualmente in Piemonte. Io ho potuto constatare che in tutta la zona del Monferrato, ad esempio, il centro di gravità è Alessandria, dove l'istituto federale locale dispone di un solo sportello per cui non raccoglie certamente in grande quantità le richieste di credito, mentre pone tante esigenze, per cui alla fine gli interessati, i coltivatori, difficilmente si vedono concesso il credito.

Io sarei quindi favorevole all'approvazione di questo provvedimento, sicuro che così facendo si verrebbe incontro alle esigenze locali, agevolando specialmente i piccoli produttori che avrebbero maggiori possibilità di accedere al credito.

GRILLI GIOVANNI. Sia chiaro che per quanto concerne la nostra posizione, non è detto — mi riferisco a quanto da me dichiarato poc'anzi — che non si sia d'accordo sul provvedimento in esame. Soltanto, poiché il Governo la volta scorsa, disse di convenire

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

con noi sulla necessità pratica di fare una cosa completa e generale, contemplante cioè l'insieme del settore, e non già limitata ad una città o ad una regione, per questo motivo noi pensavamo, come io dicevo, che il Governo potesse oggi disporre di uno schema di piano o quanto meno avere un orientamento proprio da comunicare in proposito alla Commissione!

ALBERTINI. Onorevole Bima, lei che ha particolare esperienza in materia: mi pare che chi contribuisce a formare il credito agrario sono altre banche!

ANGELINO PAOLO. Infatti, tutte le grosse banche!

ALBERTINI. Quindi si potrebbe dare la possibilità a questo istituto preposto al credito agrario di esercitarlo attraverso quelle banche!

BIMA. Allora, se è così, non c'è motivo di fare questa legge parziale.

Io, come dicevo, non intendo entrare nel merito. Però dico: l'Istituto federale locale ha una sua struttura, appunto, federativa in Piemonte. Le banche che aderiscono a questo consorzio e quindi apportano ad esso il capitale sono diverse e fra esse c'è appunto il Banco di San Paolo che diverrebbe così socio e concorrente ad un tempo!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella precedente seduta la Commissione chiese di avere dal Ministro del tesoro, una illustrazione sui vari problemi concernenti la concessione del credito agrario di miglioramento. La deliberazione della Commissione finanze e tesoro era diretta non a porre opposizione alla approvazione dei presenti provvedimenti ma ad una discussione molto più ampia avente come mira proprio il funzionamento del credito agrario di miglioramento e la possibilità di eventuali modifiche, di strutturazioni diverse.

Non posso che confermare quanto ebbi occasione di dire in quella seduta, che, cioè, è un problema che si sta studiando, che interessa competenze complesse e consensi di diversi dicasteri, che dovrà e potrà essere anche argomento trattato in seno alla Conferenza nazionale dell'agricoltura. Il problema del credito agrario di miglioramento rappresenta un aspetto particolarmente interessante del settore agricolo e non posso quindi fare altro che confermare che, non appena avremo chiaro il quadro di questo tipo di intervento il Ministro del tesoro, così come ritiene essere suo dovere, esporrà alla Commissione Finanze e tesoro, le linee direttive del lavoro che dovrà essere svolto.

Tutto questo, però, a me sembra non vada ad incidere sulla approvazione del disegno di legge in esame che non crea situazioni nuove, non innova le forme di erogazione od altro; amplia, soltanto, la portata degli istituti che possono intervenire in questo settore e la amplia in relazione a pressanti richieste che, soprattutto nelle zone del Piemonte, sono avanzate per una più ampia capillarizzazione degli sportelli dell'Istituto di San Paolo, quindi non faccio altro che confermare che, non appena gli studi di base che, ripeto, dovranno essere elaborati anche dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura, saranno pronti, il Ministro del tesoro verrà ad esporre le linee direttrici a questa Commissione. Mi sembra però che non sia in contrasto con il problema di fondo, l'estensione all'Istituto di San Paolo di quella che è l'erogazione attuale del credito agrario di miglioramento.

BIMA. Chiedo che prima di prendere un provvedimento che va a scardinare l'azione degli altri Istituti si aspetti che il Governo abbia espresso le sue direttive!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento va ad integrare, non a scardinare l'azione degli altri Istituti e viene incontro ad un senso di aspettazione che esiste in altre zone. Il discorso di fondo, più largo dovrà essere fatto indubbiamente, e lo faremo senz'altro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in atto facoltizzato ad esercitare il credito fondiario nelle provincie in cui ha proprie dipendenze, è autorizzato a compiere nelle provincie stesse, per mezzo della propria Sezione « Credito fondiario », le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

A fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo precedente, la Sezione « Credito fondiario » dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potrà emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle cartelle fondiarie di cui al comma precedente non potrà superare il limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale Fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, l'Istituto bancario San Paolo di Torino dovrà all'uopo istituire presso la Sezione predetta, costituendo le operazioni di credito agrario di miglioramento in separata gestione amministrativo-contabile.

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, è integrato con la seguente nuova alinea: « La Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nelle provincie in cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095, e 24 febbraio 1953, n. 101, è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potranno compiere opera-

zioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabilite dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « La Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « La Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « Dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige », sono aggiunte le seguenti: « ed alla Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno approvate le modifiche allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino conseguenti all'emanazione della presente legge.

Con lo stesso decreto sarà stabilito l'ammontare dello speciale Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Bima propone l'approvazione di un articolo aggiuntivo. Nel caso che venisse approvato detto articolo diventerebbe articolo 5. Ne do lettura.

« L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte è autorizzato all'esercizio del credito ordinario ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del Tesoro. (2903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli uffici provinciali del Tesoro ».

L'onorevole rappresentante del Governo, chiede di parlare su questo argomento.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Poiché la Commissione affari costituzionali ha chiesto la competenza primaria su di questo provvedimento vorrei sottoporre alla attenzione di questa Commissione Finanze e tesoro la possibilità di far presente che, a mio parere, la competenza è, invece, di questa Commissione dato che il provvedimento riguarda anche una sistemazione degli uffici provinciali del tesoro.

PRESIDENTE. Sul provvedimento in esame il Presidente della Commissione I, Affari costituzionali, onorevole Lucifredi, ha infatti avanzato richiesta al Presidente della Camera dei deputati affinché il provvedimento stesso, assegnato alla I Commissione in competenza di parere, venga assegnato a detta Commissione in competenza primaria. Ho qui davanti il testo della lettera contenente questa richiesta. Per il momento, non è ancora stata comunicata a questa Commissione alcuna decisione al riguardo e l'ordine del giorno della seduta odierna era stato compilato prima ancora che alla presidenza della nostra Commissione pervenisse la richiesta avanzata a firma dell'onorevole Lucifredi. Rimane quindi sempre qui aperta la discussione se il contenuto del provvedimento riguardi effettivamente materia di competenza della I Commissione in sede primaria o se, invece, la competenza in sede primaria compete alla nostra Commissione. Personalmente, concordo con il parere espresso dall'onorevole Rappresentante del Governo; si può, tuttavia, sentire al riguardo l'onorevole Relatore che ha approfondito in modo particolare la materia.

ZUGNO, Relatore. Mi stupisce, piuttosto, che, da parte della I Commissione Affari costituzionali si sia richiesta la competenza primaria su questo provvedimento in quanto

esso riguarda particolarmente il decentramento dei servizi degli uffici provinciali del Tesoro. Si può, in sostanza, dire che i due terzi del provvedimento riguardino proprio le varie funzioni attualmente esplicate da parte di amministrazioni centrali ed affidate invece ad uffici provinciali del Tesoro. In questa materia, la competenza è indubbiamente ed esclusivamente della nostra Commissione.

Per quanto riguarda la modifica degli organici essa è soltanto conseguente, un atto accessorio, direi, a questo decentramento dei servizi per cui, trattandosi di un fatto accessorio, ritengo debba essere il parere della Commissione I, sufficiente a garantire per quanto riguarda la competenza di quella Commissione. Ritengo, dunque, che la competenza primaria debba essere riservata alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Credo si possa concludere, onorevoli colleghi, con le considerazioni dell'onorevole Relatore, considerazioni che mi pare abbiano un fondamento e una logica. Io poi presenterò i termini della questione alla valutazione dell'onorevole Presidente della Camera, rivendicando la competenza primaria della nostra Commissione sulla materia.

TOGNI GIULIO BRUNO. Ma, la I Commissione ha già deliberato al riguardo?

ANGELINO PAOLO. Mi pare che questo disegno di legge assolutamente non possa essere sottratto all'esame in prima istanza della nostra Commissione. Anche perché, fra l'altro, non si tratta in sostanza che di un'ulteriore legge di decentramento. Non vedo quindi, nella questione, un rivolgimento così preoccupante!

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È questo un elogio per il Governo, allora?

PRESIDENTE. A conforto della nostra presa di posizione la competenza della I Commissione permanente è, per Regolamento, la seguente: Affari costituzionali — organizzazione dello Stato — Regioni — Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego!

Comunque esamineremo, a fondo, la questione della competenza primaria.

In attesa di una decisione, della Presidenza della Camera, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57. (2897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione del disegno di legge n. 2897: «Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57.

Sul provvedimento, per il quale si è avuto il parere favorevole della V Commissione (Bilancio). Ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Zugno.

ZUGNO, Relatore. Com'è noto, gli uffici finanziari vengono autorizzati a compiere un certo lavoro straordinario, lavoro straordinario che, normalmente, è di 30 ore mensili ma che per gli uffici aventi particolare situazione in ordine ai servizi esplicati, è anche di 40 ore. In pratica poi le ore di lavoro straordinario sono per i due terzi del personale nel suo complesso, 60, per cui si ha in sostanza una media di 40 ore per ciascuna unità per ogni mese. Occorre però chiarire che nel bilancio preventivo vengono normalmente stanziati fondi per il lavoro straordinario di 30 ore mensili per ciascuna unità del personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, per cui qualora detti uffici durante l'anno o esercizio finanziario svolgano un'entità di lavoro straordinario superiore, si rendono necessarie note di variazione e quindi l'aumento degli stanziamenti fatti nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Ora, nel caso del personale, appunto, dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per l'esercizio finanziario 1956-57, lo stanziamento per la spesa in parola, risultante ai capitoli n. 133 e n. 135, fu di lire 477.000.000, somma corrispondente alla spesa per le 30 ore mensili per tutto l'anno. Si è poi fatto ricorso alla nota di variazione corrispondente ai primi dieci mesi dell'anno finanziario per 40 ore mensili, portandosi cioè la somma da 477 milioni a 612.000.000. Si riteneva bastasse l'integrazione per l'intero anno in quanto, si pensava, non sarebbe stato necessario o comunque si sarebbe potuto fare a meno del ricorso al lavoro stra-

ordinario maggiorato, e quindi non è stato provveduto al relativo stanziamento supplementare.

Ora, si tratta di stanziare lire 52.500.000 che corrispondono appunto mediamente, alle 10 ore — aumento da 30 a 40 ore — in più di lavoro straordinario per un bimestre.

La Direzione centrale ritenne di non diminuire, direi così, quella che era l'entità del lavoro, le ore di lavoro già autorizzate in precedenza, anche perché si sa che gli uffici del registro sono particolarmente oberati di lavoro.

Quando vedo quelle pubblicazioni circa gli articoli a campione che non sono stati appurati — ho visto il dato relativo al 1959-60: 1 milione e più di articoli non appurati! — cioè accertamenti di maggiori valutazioni di immobili, ecc. che non sono stati fatti, io penso che potremmo ottenere per l'erario diecine e diecine di miliardi se si riuscisse a portare a compimento questa mole di lavoro, cioè a svolgere un'azione di accertamento per poter stabilire i termini di imposta da parte dei compra-venditori, e così via.

Quindi, credo molto bene abbia fatto l'Amministrazione ad autorizzare quel lavoro straordinario anche per l'ultimo bimestre del 1956-57, e quindi, non disponendosi dei fondi necessari, poiché era giusto che il personale non rimanesse privo dell'immediato pagamento del compenso, autorizzasse a prelevare la somma necessaria sulle riscossioni fatte dal Registro, determinando così presso gli Uffici del registro un sospenso di cassa di lire 52.500.000, a tutt'oggi non ancora regolarizzato.

Ora, il disegno di legge mira soltanto a regolarizzare per il citato periodo — ultimo bimestre dell'esercizio finanziario 1956-57 — questo sospenso di cassa avutosi per il personale che lavora presso gli Uffici del registro. Propongo pertanto l'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Chiedo all'onorevole Presidente e all'onorevole Rappresentante del Governo com'è possibile che un sospenso di cassa abbia potuto trascinarsi per così lungo tempo. Noi non entriamo qui nel merito del lavoro fatto o non fatto; siamo tutti d'accordo: se è stato fatto deve essere pagato. Ma, dicevo, come si può tenere sospesa una partita la quale si è formata utilizzando somme riscosse, per il pagamento di un lavoro — legittimo, e su questo non vi è dubbio — ma tenerla sospesa per quattro anni, per quattro esercizi, per quattro bilanci?

Ora, la mia domanda è questa: se consta al Relatore o ad altri che si siano violati il Regolamento generale di contabilità dello Stato o leggi esistenti che forse tutte non tutti nemmeno conosceremo, a cominciare da me; e se questo, insomma, lo si possa far rientrare in una corretta amministrazione della cosa pubblica.

ZUGNO, *Relatore*. I sopesi di cassa sia per quanto riguarda gli uffici finanziari che esercitano anche la funzione di riscossione sia per quanto riguarda particolarmente la tesoreria provinciale dello Stato sono, direi, una normalità. Quando si pensi alla tesoreria provinciale dello Stato, i cui pagamenti fatti su riscossioni proprie creano sospesi di cassa che vanno anche ai quattro, cinque, sei, otto anni. Ed è la tesoreria provinciale dello Stato che mette questi sospesi di cassa in relazione a precise norme di legge. Per esempio tutte le partite provvisorie aperte dagli Uffici del tesoro, i cui pagamenti venivano fatti su tali partite in sospeso di cassa. Quindi è del tutto corretto e chi conosce questa materia lo sa. E non rimane altro che un sospeso di cui è differita l'imputazione a bilancio, ma non è una difformità, a norma della contabilità generale.

E pertanto non si infrange nessun principio e non è contrario a nessuna norma del decentramento generale della Ragioneria dello Stato!

RAUCCI. Desidero dichiarare che voteremo a favore di questo disegno di legge anche se manteniamo le riserve già espresse dall'onorevole Raffaelli trovando che è incomprendibile che un sospeso di cassa venga coperto con un disegno di legge che è posto in discussione quattro anni dopo che il sospeso di cassa si è verificato e quando vi è stata la possibilità di coprirlo nella discussione del bilancio dell'anno successivo a quello in cui il sospeso è maturato.

Intendiamo peraltro anche sottolineare che il provvedimento in esame riporta alla nostra attenzione il problema più generale dell'adeguamento degli organici degli uffici finanziari alle reali esigenze del servizio. Facciamo stanziamenti per lavoro straordinario, normalmente, nel bilancio e siamo costretti a fare note di variazione per copertura di sospesi che si aprono per effetto di lavoro straordinario che viene compiuto al di là del previsto; esiste quindi una esigenza di allargamento degli organici degli uffici finanziari. Presenteremo, quindi, un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre i prov-

vedimenti atti a modificare quegli organici adeguandoli alle esigenze del servizio.

ANGELINO PAOLO. Indipendentemente dalle osservazioni fatte circa il ritardo con cui si è provveduto, vorrei chiedere al rappresentante del Governo se ha letto per esempio quanto pubblicato da *Il Giorno* — che non è giornale di parte nostra — nel suo numero del 29 marzo 1961 sulla situazione della amministrazione finanziaria. È molto interessante!

RAFFAELLI. Vi è poi la questione del prestito degli impiegati delle aziende private alla pubblica amministrazione denunciata da alcuni giornali fra cui *Il Giorno* di Milano.

ANGELINO PAOLO. Vi è un po' di tutto, in quell'articolo intitolato « Neanche chi muore viene sostituito ».

A parte quanto abbiamo sentito lo scorso anno, da un nostro collega, sulla discussione del bilancio delle finanze, a parte ancora, la relazione fatta dall'onorevole Napolitano sulla situazione degli uffici finanziari del nostro paese, anche l'onorevole Zugno ha dovuto, di scorcio, dire che si è autorizzato del lavoro straordinario e che bene si è fatto ad autorizzarlo perché altrimenti si perdono miliardi a centinaia e dico centinaia senza esagerare perché sappiamo che, ad un certo momento, non si fanno neanche più revisioni, per lasciare arrivare alla perenzione dei termini e quindi lo Stato ha una perdita enorme di tributi!

Vorrei appunto chiedere, se, dopo la agitazione dei dipendenti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, si è preparato qualche provvedimento che ponga fine a questa situazione, veramente dannosa per lo Stato in quanto di fronte all'aggravarsi del disavanzo ci troviamo di fronte alla difficoltà di reperire i fondi e facciamo dei grandi piani che sono tutti finanziati in un certo modo che, di ortodosso ha poco.

Vorrei chiedere cosa si fa per reperire tutti questi miliardi che vanno dispersi! Bisogna aumentare gli organici ed organizzare questi uffici che vengono caricati di nuovo lavoro senza però dar loro il personale necessario.

So che tutto questo esula dal presente provvedimento così ristretto ma che con il problema esposto ha una certa connessione perché il fatto di dover concedere ore straordinarie in aggiunta a quelle già concesse, significa chiaramente che gli organici sono assolutamente insufficienti, a parte poi la questione dei sospesi di cassa verificatisi perché

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

al termine dell'esercizio non ci si è accorti che mancavano dei fondi per sopperire a questa esigenza. Si poteva benissimo provvedere nell'esercizio successivo con una nota di variazione senza tanta perdita di tempo e tutto ciò denota una certa rilassatezza nel lavoro di contabilizzazione.

CURTI AURELIO. Con la sistemazione di partite arretrate mi par logico porre alla attenzione del Governo il problema che, proprio per la sistemazione dei fondi di bilancio, e a me pare di poterlo dire con piena cognizione di causa, per una visione molto ristretta da parte di funzionari del Ministero del tesoro, si è creata una sperequazione enorme in fatto di puntualità di pagamenti tra dipendenti della stessa amministrazione dello Stato, tasse e imposte dirette sugli affari e dipendenti delle intendenze di finanza e delle sezioni provinciali del Tesoro; per gli altri, gli straordinari e le indennità di missione sono pagate puntualmente mentre proprio ai dipendenti del Ministero delle finanze, queste indennità vengono pagate con mesi e mesi di ritardo talché si verifica che, ispettori inviati in ispezione, ricevono il rimborso delle spese con 4 o 5 mesi di ritardo. È questa, una cosa da eliminare assolutamente tanto più che i dipendenti delle altre amministrazioni ricevono regolarmente il pagamento delle indennità di missione e dei compensi e spesso svolgono la loro attività negli stessi palazzi, quasi negli stessi uffici.

Tutto questo ha creato una situazione di insoddisfazione ed ho quindi presentato un ordine del giorno che invita il Governo ad intervenire onde eliminare questa situazione corrispondendo puntualmente ai dipendenti quanto ad essi dovuto.

TROISI. Sottosegretario di Stato per le finanze. Debbo aggiungere poche parole a quanto detto così egregiamente dall'onorevole Curti. Il provvedimento in esame ha lo scopo di regolarizzare certe situazioni che si rendono necessarie onde evitare interruzioni nel lavoro straordinario proprio nell'ultimo bimestre ciò che avrebbe arrecato grave danno al reperimento delle entrate. Debbo anche dire che non vi è cosa più difficile dell'ottenere il concerto fra i ministeri. La divisione dei Ministeri delle finanze e del tesoro sotto certi aspetti ha portato dei benefici, ma sotto altri aspetti presenta degli inconvenienti gravissimi. Quello enunciato poco fa è uno degli aspetti negativi derivanti da tale divisione. Il carteggio per reperire i mezzi per la copertura dell'ammontare di lire 56.000.000 è stato iniziato fino dal maggio del 1960.

TERRAGNI. Quanti mesi per 56 milioni!

TROISI. Sottosegretario di Stato per le finanze. Posso però assicurare gli onorevoli colleghi che sulla base della esperienza, faremo di tutto per evitare che abbia altra volta a trascorrere un così lungo lasso di tempo.

È affiorato da questa discussione, un problema che ha spesso attirato la nostra attenzione, quello della insufficienza degli organici, noi speriamo di potere, prestissimo, ovviare a questo gravissimo problema così come faremo di tutto per eliminare le sperequazioni e non si crei quindi del malcontento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

È autorizzata l'assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e di ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relativi all'esercizio finanziario 1956-57.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Anche su questo secondo ed ultimo articolo non vi sono emendamenti e pertanto, se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Raucci ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente Finanze e tesoro, invita il Governo a predisporre un disegno di legge per adeguare gli organici degli uffici finanziari alle reali esigenze del servizio ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Tale ordine del giorno reca la firma anche dei deputati Raffaelli, Albertini, Angelino Paolo, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi.

L'ordine del giorno, sul quale è d'accordo il Relatore, è accolto dal Governo. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Curti Aurelio ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e Tesoro, constatato che il personale delle Amministrazioni provinciali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ottiene i compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione con notevole ritardo rispetto agli altri dipendenti centrali e periferici dei Ministeri delle finanze e del tesoro, fa voti, affinché il Governo intervenga ad eliminare tale differenziazione di trattamento corrispondendo a tutti i dipendenti puntualmente il pagamento dei sopraddetti compensi ed indennità ».

Tale ordine del giorno reca anche la firma del deputato Zugno.

L'ordine del giorno, sul quale il Relatore è d'accordo, è accolto dal Governo. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2885):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2556):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57 ». (2897):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

ALPINO ed altri: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio ». (2117):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Bima, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Giglia, Grilli Giovanni, Marotta Michele, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Russo Vincenzo, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Tantalò, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi e Zugno.

Si è astenuto per il disegno di legge n. 2885:

Grilli Giovanni.

La seduta termina alle 13,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI